

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL'UTENZA DI E.R.P. AI SENSI DELLA L.R. 10/2004 E DELLA D.G.R. 1703/2008

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le modalità di accesso al Fondo di Sostegno Economico all'utenza E.R.P., comprensive dei criteri di erogazione, modalità di corresponsione, nonché dei casi di esclusione dal medesimo.

ART. 2 – CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati ad assegnatari di alloggi E.R.P. che non siano in grado di sostenere gli oneri dei canoni di locazione e dei servizi accessori e per tale ragione abbiano maturato un debito nei confronti di Arte La Spezia per canoni e spese accessorie maturate e non versate per un periodo superiore a n. 3 mensilità.

I contributi sono destinati esclusivamente ad assegnatari che non ne abbiano già beneficiato nelle annualità precedenti (tranne il caso il cui il debito sia maturato successivamente all'ottenimento del contributo).

Tali contributi sono volti alla copertura dell'importo del canone e dei servizi accessori non incassato da Arte La Spezia, in presenza di situazioni di disagio economico-sociale, come di seguito specificato.

ART. 3 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI - REQUISITI

I contributi per la copertura della morosità per canoni di locazione e spese accessorie sono destinati agli assegnatari di alloggi E.R.P.:

1. Che non ne abbiano già beneficiato nelle annualità precedenti (tranne il caso il cui il debito sia maturato successivamente all'ottenimento del contributo).
2. In possesso dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.
3. Non soggetti a procedimenti di decadenza in corso (esclusa la decadenza per morosità).
4. In regola con la redazione di tutta la documentazione anagrafica e reddituale prevista dalla normativa.
5. Che non siano in grado di sostenere gli oneri per canoni di locazione e spese accessorie per morosità incolpevole.

Per morosità incolpevole si intende la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, con conseguente abbattimento del reddito del nucleo

familiare. Pertanto, per poter configurare tale ipotesi, è necessario che il reddito familiare percepito nell'anno 2019, come riportato nella Certificazione Ise/Isee 2021, sia minore rispetto al reddito percepito nell'anno 2018, come riportato nella Certificazione Ise/Isee 2020.

In alternativa, è possibile dimostrare l'abbattimento del reddito mediante Certificazione Ise/Isee Corrente, nel caso ne sussistano i presupposti, in tal caso la diminuzione reddituale deve essere evidenziata dal confronto tra Certificazione Ise/Isee 2021 e Certificazione Ise/Isee Corrente 2021.

L'abbattimento del reddito del nucleo familiare deve essere quindi evidenziato dal confronto tra Certificazione Ise/Isee 2021 e Certificazione Ise/Isee 2020, o in alternativa, se si verificano le condizioni per l'elaborazione della Certificazione Ise/Isee corrente, tra Certificazione Ise/Isee 2021 e Certificazione Ise/Isee corrente 2021.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere motivata da:

- perdita del lavoro,
- riduzione orario di lavoro,
- cassa integrazione,
- cessazione attività libero-professionali o di imprese registrate,
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare,
- divorzio, separazione consensuale o giudiziale, con allontanamento del coniuge,
- inoltre la morosità incolpevole può essere determinata da impiego di parte notevole del reddito per spese mediche o assistenziali.

Tali circostanze devono essere dimostrate con idonea documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, secondo le modalità specificate nell'Avviso Pubblico, che sono state modulate tenendo conto della situazione particolare dovuta all'emergenza sanitaria in atto. Le circostanze da dimostrare devono essersi verificate al massimo 3 anni prima della pubblicazione del Bando per l'accesso ai contributi.

La documentazione attestante la morosità incolpevole deve essere necessariamente, a pena di esclusione dalla presente procedura, allegata alla domanda, vengono in tal

senso specificate nell'Avviso Pubblico le differenti modalità per allegare la documentazione, che tengono presente la particolarità della situazione emergenziale in atto.

ART.4 - ESCLUSIONE DALL'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Sono esclusi dalla partecipazione gli assegnatari:

Assegnatari provvisori ex art. 9 LR 10/2004

Assegnatari alloggi a canone moderato (ERS)

- Che abbiano già beneficiato del contributo nelle annualità precedenti (tranne il caso il cui il debito sia maturato successivamente all'ottenimento del contributo).
- Che non siano in possesso dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.
- Che siano soggetti a procedimenti di decadenza in corso (esclusa la decadenza per morosità).
- Che non presentino i requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
- Che siano inadempienti rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza.

ART.5 – MODALITA' PROCEDURALI

I nuclei familiari interessati al contributo oggetto del presente Regolamento, per copertura della morosità per canoni di locazione e spese accessorie maturate e non versate, dovranno compilare l'apposita domanda, allegando tutta la documentazione richiesta, secondo le differenti modalità previste nell'Avviso Pubblico:

- Documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità,
- Per cittadini italiani o appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, autocertificazione attestante la non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero (per i componenti maggiorenni del nucleo familiare).
- Per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dichiarazione, tramite documentazione certificata o rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, attestante la non titolarità di

diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel Paese di provenienza, ai sensi del punto 3, comma C3 D.G.R. n. 613 del 25/07/2018 (per i componenti maggiorenni del nucleo familiare).

- Documentazione idonea a dimostrare i "requisiti" indicati nell'art. 3 (con particolare riferimento al punto 5 - Morosità incolpevole).

L'elenco della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità per poterla allegare, in particolare relativa all'art. 3, punto 5 (morosità incolpevole) saranno maggiormente dettagliate nel modulo della domanda stessa.

ART.6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Per quanto attiene al contributo per copertura della morosità per canoni di locazione e spese accessorie maturate e non versate, l'importo in favore di tutti i richiedenti ammessi verrà corrisposto, in parti uguali e comunque per un importo non superiore alla morosità maturata, a tutti i beneficiari ammessi, all'esito della verifica dei requisiti e nei limiti di disponibilità delle risorse finanziarie disponibili, suddivise per ciascun Comune, mediante accredito diretto sulla posizione debitoria in essere presso Arte La Spezia.

Dell'accettazione della domanda e dell'avvenuta operazione contabile verrà informato il richiedente mediante nota scritta.

Nell'eventualità in cui ad un Comune residuassero risorse non utilizzate, le stesse saranno destinate all'erogazione dei contributi oggetto del presente Regolamento per le edizioni successive, unitamente alle eventuali ulteriori risorse stanziare dalla Regione e destinate al Comune stesso.

ART.7- MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E TERMINI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO.

Arte La Spezia provvederà ad avvisare gli assegnatari morosi della possibilità di beneficiare del contributo oggetto del presente Regolamento mediante l'inserimento di apposito avviso in bolletta, con indicazione delle modalità e dei termini per presentare la domanda. Tale avviso sarà pubblicato anche sul sito internet aziendale.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet aziendale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Giulia Giorgi)